



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 31

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 21 luglio 2008

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 8

**Commissioni riunite**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) . . . . . *Pag.* 3

---

*CONVOCAZIONI* . . . . . *Pag.* 35

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Lunedì 21 luglio 2008

**18<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(692-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BERSELLI fa presente che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare di nuovo il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza limitatamente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, nota che la Camera dei deputati è intervenuta nella formulazione dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi. Lo scopo dell'intervento resta quello di fornire una risposta adeguata ed efficace alla crisi della giustizia, alla perdita di credibilità del sistema giudiziario, e in particolare alla crisi di effettività, di efficienza e di funzionalità del sistema della giustizia penale, dovuta in grande misura alla eccessiva durata dei processi. Pertanto si impone agli uffici giudiziari la trattazione con assoluta priorità dei processi relativi a una serie di delitti pre-determinata dal legislatore. Tale possibilità è stata ampiamente dibattuta

alla luce di molteplici parametri costituzionali: l'uguaglianza rispetto alla giurisdizione (articolo 3); la garanzia del diritto di difesa (articolo 24); il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (articolo 97); la sottoposizione dei giudici solo alla legge (articolo 101); l'autonomia della magistratura (articolo 104); la ragionevole durata del processo (articolo 111); l'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112).

Si sofferma quindi sul testo approvato dalla Camera dei deputati. In primo luogo, il termine «precedenza assoluta» è sostituito con «priorità assoluta»: il legislatore individua le priorità, ma la responsabilità di assicurare una procedura preferenziale viene concentrata nei dirigenti degli uffici giudicanti (e non più genericamente nei giudici), che ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 132-*bis*, adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria. In secondo luogo, al termine «procedimento» viene sostituito quello di «processo». Ciò dovrebbe far escludere dall'ambito di applicazione la fase delle indagini preliminari. D'altra parte, che la disposizione riguardi la sola fase processuale in senso stretto pare confermato dal fatto che i provvedimenti organizzativi sono adottati dai dirigenti degli uffici giudicanti (e non anche di quelli reagenti).

Viene accordata priorità assoluta ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica. Rispetto alla originaria formulazione, la priorità viene circoscritta ai processi per delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e viene estesa ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative sull'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, nonché ai processi relativi ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Inoltre, mentre la formulazione originaria stabiliva la priorità dei processi per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, la nuova formulazione estende la procedura preferenziale a tutti i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e non fa più menzione dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Si sottolinea la priorità dei processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, dei processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata, dei processi nei quali è contestata la recidiva e dei processi da celebrare con giudizio direttissimo e abbreviato.

Ritiene che la riformulazione approvata dalla Camera rappresenti un punto di equilibrio tra l'esigenza di attribuire al Parlamento la individuazione dei reati da trattare con priorità e il riconoscimento dell'autonomia del potere giudiziario nell'adottare in concreto quei provvedimenti, di carattere organizzativo, volti ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo fissato; una soluzione – conclude – che risponde perfettamente all'esi-

genza di bilanciamento tra opposte esigenze e assicura la reciproca indipendenza fra potere legislativo e potere giudiziario.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, illustra la seconda delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Essa riformula l'articolo 2-ter che era stato introdotto dal Senato definendo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale inserito nell'articolo 2-bis, una serie di misure per la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Ricorda che nella originaria formulazione del Senato la rapida definizione dei procedimenti per i quali veniva prevista precedenza assoluta, si realizzava attraverso la sospensione per un anno di tutti gli altri processi, allorché si trovassero in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura di dibattimento di primo grado.

La nuova formulazione adottata dalla Camera dei deputati, che tiene conto anche delle osservazioni del Consiglio superiore della magistratura, attribuisce ai dirigenti degli uffici il compito di individuare i criteri e le modalità del rinvio della trattazione dei processi relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto e sempre che vi sia la possibilità di contenere la pena da infliggere nei limiti di quanto previsto dall'indulto stesso.

Ai fini della determinazione del rinvio della trattazione, che non può avere durata superiore ai 18 mesi, e che sospende la prescrizione, si tiene conto della gravità e concreta offensività del reato e dei rischi che possono derivare dal ritardo per la formazione della prova e l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

Osserva poi che la facoltà di rinviare la trattazione non si estende ai reati esclusi dall'indulto, quale che sia la pena che poteva essere in concreto irrogata, quali ad esempio i reati commessi con finalità di terrorismo, i reati legati alla criminalità organizzata, quelli collegati allo sfruttamento sessuale dei minori, quelli legati al commercio di esseri umani, quelli contro la libertà sessuale e altri reati di rilevante gravità.

Al rinvio si può opporre solamente l'imputato, mentre alla parte civile è riconosciuta la facoltà, in caso di sospensione del processo, di trasferire l'azione in sede civile.

Sottolinea quindi che nella stessa logica di sgravio dei ruoli al fine di consentire la definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria, si muovono i commi 6 e 7 che consentono all'imputato per i suddetti reati per i quali in caso di condanna deve trovare applicazione l'indulto, e sempre che ritengano che la pena possa essere contenuta nei limiti che ne consentono l'applicazione, di formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e ciò anche successivamente al termine previsto dall'articolo 446, vale a dire, nell'udienza preliminare, fino alla presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei difensori, ovvero fino alla dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.

Rileva in conclusione che, ai sensi del comma 7, la richiesta di patteggiamento può essere presentata anche quando sia stata presentata analoga richiesta in precedenza e la nuova richiesta sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sottolinea, in via preliminare, che la decisione del Governo di modificare nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati integralmente la formulazione degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, introdotti al Senato da un emendamento dei relatori, attraverso la presentazione di un maxi-emendamento, sul quale è stata peraltro apposta la fiducia, rappresenta una indubbia scortesia istituzionale. Ciò è quanto mai grave se si considera che, alle critiche dei senatori dell'opposizione per la decisione dei relatori di presentare direttamente in Assemblea la proposta emendativa suddetta, scavalcando l'*iter* d'esame in Commissione, i Presidenti e i senatori della maggioranza replicavano sostenendo che l'introduzione dell'istituto della sospensione processuale fosse da considerarsi essenziale per il recupero dell'efficienza alla giustizia penale.

Con riferimento al contenuto degli articoli in esame, così come riformulati, esprime un giudizio critico sul comma 6 dell'articolo 2-*ter*, con il quale agli imputati si consente di accedere al patteggiamento dopo il decorso dei termini previsti dal codice di procedura penale, e sul comma 7, si prevede addirittura la possibilità di reiterare la richiesta di patteggiamento già respinta in precedenza. Tale previsione, oltre a non garantire i benefici deflattivi dell'istituto del patteggiamento, in quanto essa trova applicazione in relazione anche a processi già in fase dibattimentale, rischia di determinare effetti analoghi a quelli prodotti dall'approvazione di una legge di indulto. Da ciò deriva che la disposizione in esame si pone in contrasto con le logiche stesse del decreto-legge il quale, secondo quanto sostenuto dal Governo e ribadito dai relatori, dovrebbe invece essere volto ad assicurare maggiore sicurezza al Paese. Si domanda quindi se il Governo abbia adeguatamente valutato l'impatto concreto derivante dall'applicazione di tale norma sulla platea dei possibili destinatari. Invita in conclusione il Governo a fornire i dati previsionali relativi alle possibili conseguenze di tale indulto allargato.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ricorda le dichiarazioni dei senatori della maggioranza nel corso dell'esame in prima lettura a favore di una maggiore tutela della parte lesa, e osserva che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 92, in particolare per quanto riguarda la riapertura dei termini per la richiesta del patteggiamento, pongono proprio la parte civile in una condizione di svantaggio. Peraltro, con riferimento all'individuazione dei criteri e delle modalità di rinvio della trattazione dei processi, attribuita ai dirigenti degli uffici, la disposizione risulta di fatto peggiorata rispetto alla versione approvata dal Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente BERSELLI propone di fissare per stasera alle ore 20 il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge.

Il senatore BIANCO (*PD*), tenuto conto dei numerosi impegni parlamentari sia in Aula che in Commissione, invita i Presidenti a valutare l'opportunità di posticipare a domani il termine suddetto.

Il presidente BERSELLI, accedendo alla richiesta del senatore Bianco, propone di fissare per domani 22 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti, e di destinare la seduta già convocata per domani alle ore 15,30 all'esame degli stessi.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice ADAMO (*PD*) invita il Presidente a far conoscere alla Presidenza del Senato il termine fissato dalla Commissione per la presentazione di emendamenti di modo che l'Assemblea possa regolarsi conseguentemente.

Il presidente BERSELLI fa presente di aver già informato la Presidenza del Senato della decisione testé assunta dalle Commissioni riunite e della quale la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi terrà certamente conto in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea con riferimento all'esame del decreto-legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Lunedì 21 luglio 2008

**23<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14.***MATERIA DI COMPETENZA**

**Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007 e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro**

(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, introduce il tema: la questione è l'eventualità che il Senato promuova un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, innanzi alla Corte costituzionale, riguardo alla sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 16 ottobre 2007 e ai provvedimenti giurisdizionali successivi e consequenziali, in particolare il decreto della Corte d'Appello di Milano – I Sezione civile, in data 25 giugno 2008, in riferimento al noto caso della giovane Eluana Englaro.

Il rilievo della vicenda, per le competenze della Commissione, consiste in una valutazione e in una determinazione propositiva per l'Assemblea circa un'eventuale ragione di conflitto tra il potere legislativo e quello giudiziario. Infatti, si può ritenere, in linea di principio, che vi siano fattispecie non regolate specificamente dalla legge e si tratti, come nel caso in questione, di eventi e decisioni che esigono invece una base legislativa, a costo, altrimenti, di poter compromettere la tutela di valori e beni costituzionalmente protetti, tra i più rilevanti, come la vita stessa delle persone. In tali evenienze sarebbe impossibile surrogare la mancanza della norma di legge con un atto di giurisdizione che, fuori da ogni canone ermeneutico legittimamente fondato, nella forma della pronuncia di un giudice avrebbe la sostanza di un atto di legislazione del caso concreto.



Egli rileva che, al fine di conferire una base normativa alla propria pronuncia, la Corte di cassazione ha citato in sentenza gli articoli 13 e 32 della Costituzione, nei quali si proclama sia l'inviolabilità della libertà personale (cioè «la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo», come si evince, tra l'altro, dalla sentenza n. 471 del 1990 della Corte costituzionale), sia la tutela della salute, come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività. La sentenza – ricorda il relatore – richiama anche la legge 23 Dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), nella quale si enuncia il principio del «consenso informato», quale base del rapporto medico-paziente ispirato alla natura generalmente volontaria degli accertamenti e trattamenti sanitari, nonché, quali fonti sopranazionali, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000. Rileva inoltre che la sentenza richiama anche il Codice di deontologia medica (2006), al cui articolo 35 è sancito come «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente».

Ad avviso del relatore, è proprio dall'insieme di tali norme che il giudice di legittimità deduce come debba «escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», ritenendo «che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva». A suffragio di tale orientamento si possono richiamare, inoltre, alcune sentenze di giudici stranieri dalle quali ricavare – in termini sostanzialmente omogenei – l'esistenza di un generico diritto di ciascuno, a prescindere dalla condizione fisica e se comunque capace, «a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita».

Dalla premessa ricostruzione ermeneutica emerge con evidenza, tuttavia, un dato inequivocabile: la carenza, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, di una organica disciplina normativa destinata espressamente a regolamentare la materia della «interruzione volontaria della vita» (ovvero, «eutanasia»). E ciò si ricava, a suo avviso, proprio alla stregua delle predette fonti – evocate dalla Corte di cassazione in motivazione – posto che in nessuna delle stesse è dato riscontrare la ricorrenza di alcuna norma funzionale a definire una fattispecie identica o analoga a quella in esame.

Che l'ordinamento giuridico italiano sia attualmente privo di una disciplina di diritto positivo finalizzata a regolamentare in modo sistematico i casi di «eutanasia» (o di «diritto alla morte») è ben presente, invero, anche al giudice di legittimità; questi ne dà atto, infatti, laddove rileva come la fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi sia caratterizzata dalla «attuale carenza di una specifica disciplina legislativa», tuttavia ritenendo – proprio per tal motivo – di poter assicurare comunque «il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti» mediante la imposizione in capo al giudice della «opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali».

È stato giustamente notato invece come, allo stato attuale, la sola disciplina normativa che dovrebbe e potrebbe essere richiamata – quale effettiva base giuridica – in un caso del genere è quella contemplata negli articoli 579 e 580 codice penale relativi, rispettivamente, ai delitti di «omicidio del consenziente» e di «aiuto al suicidio». Richiamando un'osservazione di Giuliano Vassalli, egli osserva che, proprio in riferimento al caso in questione, i punti di riferimento sono da un lato il diritto costituzionale alla vita, ricompreso nel quadro dei diritti umani generalmente riconosciuti e, dall'altro, il codice penale italiano. Decisioni simili possono quindi semmai essere tratte da principi umanitari e ideali, ma non in base al diritto vigente.

All'espresso riconoscimento, anche da parte della Corte di cassazione, della mancanza di una base giuridica di diritto positivo per la regolamentazione della materia, fa riscontro – ai fini dell'accoglimento del ricorso – la creazione, da parte della stessa, di un vero e proprio principio di diritto (cioè il divieto di accanimento terapeutico), certamente conforme alla richiesta avanzata dal ricorrente, ma in apparente contrasto con le uniche norme di diritto positivo che attualmente possono ritenersi applicabili ad una simile fattispecie. Ciò condurrebbe ben aldilà del solo onere di ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione dei beni costituzionali, spettando invece al legislatore individuare il punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Sotto tale profilo sembra emergere una ipotesi di conflitto fra l'esercizio della funzione giurisdizionale – costituzionalmente attribuita alla magistratura e funzionalmente garantita dagli articoli 101 e 102 della Costituzione: «i giudici sono soggetti soltanto alla legge [...] la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari» – e l'esercizio della funzione legislativa – attribuita in via esclusiva al Parlamento e garantita ex art. 70: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» – riconducibile alla cognizione della Corte costituzionale.

Il relatore ritiene opportuno sottoporre al giudizio della Consulta il caso in esame, in quanto in esso sembra esprimersi una presunta «potenzialità offensiva» del provvedimento della autorità giudiziaria rispetto all'esercizio della potestà legislativa. Premessa, infatti, la piena legittimità costituzionale della esplicazione del potere giudiziario nella interpretazione ed applicazione della legge, nel caso di «creazione» giurisprudenziale di un principio di diritto – alla stregua del quale il giudice decida una controversia – invece pare di potersi ravvisare una ipotesi di «usurpazione» della attribuzione (costituzionale) di produzione normativa riservata, in via esclusiva, al potere legislativo.

Nel caso in esame si può ritenere, infatti, che il potere giudiziario si sia materialmente sostituito al potere legislativo, al quale solo spetta la funzione «nomogenetica» a fronte di quella «nomofilattica» attribuita al primo; e ciò in aperto contrasto con il principio di separazione dei poteri, espresso anche nella «teoria della Costituzione scritta», alla garanzia della quale il giudizio per conflitto di attribuzioni è preordinato.

La sentenza della Corte di cassazione – ponendo a fondamento dell'accoglimento della richiesta di parte presupposti di fatto non ricavabili da alcuna norma di diritto positivo (ossia la irreversibilità della condizione di stato vegetativo e l'effettiva ed espressa volontà del soggetto) – sembra configurarsi, insomma, come atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente, adottato per via giudiziaria dal giudice di legittimità al quale compete, invece, la verifica della corretta applicazione del diritto vigente da parte dei giudici di merito.

Infine si propone di sottoporre, dunque, alla Corte costituzionale – nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato – una definizione dei confini della discrezionalità ermeneutica del giudice, identificando – con particolare riferimento alla materia in esame – il limite oltre il quale tale potere, comunque costituzionalmente garantito, finisca per ledere l'esercizio della funzione legislativa, invece conferito al Parlamento. Così distinguendo – in termini sistematico-funzionali – il potere (esclusivamente parlamentare) di creazione delle *leges* da quello (esclusivamente giudiziario) di enucleazione degli *iura*.

L'ipotesi di delineare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato risulta fondata su ragioni solide: in tal modo la Corte costituzionale potrà stabilire se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge, in particolare quando una specifica norma di legge sia costituzionalmente necessaria quale presupposto indefettibile per sentenze o altre pronunce del giudice come quelle in questione.

In tal senso egli propone di formulare una relazione all'Assemblea del Senato nel testo pubblicato in allegato.

Il senatore CECCANTI (*PD*), nell'illustrare la proposta di non procedere all'elevazione del conflitto di attribuzioni, pubblicata in allegato, ricorda in primo luogo che solo l'organo abilitato a dichiarare in via definitiva la volontà del potere a cui appartiene può sollevare il conflitto. Per quanto riguarda il potere legislativo, ritiene che una singola Camera, in assenza di una analoga deliberazione dell'altro ramo del Parlamento, non possa da sola rivendicare l'esercizio del potere legislativo.

Rileva in secondo luogo che l'attività con la quale la Corte di cassazione ha risolto la controversia sottoposta al suo esame, riconducibile all'ambito dell'interpretazione teleologica ed adeguatrice, non possa configurarsi come esercizio sostanziale di funzione legislativa.

Ricorda inoltre che la giurisprudenza costituzionale è univoca nel ritenere che, rispetto agli atti giurisdizionali, può essere lamentato solo il difetto di potere dell'organo emanante, non potendosi in alcun modo sindacare nel merito né eventuali *errores in iudicando*, né le modalità dell'interpretazione giudiziale, rispetto alla quale ogni giudice gode di autonomia incondizionata.

Osserva quindi che l'assenza di una specifica disciplina circa le scelte sulla fine della vita autorizzi il giudice che, in forza del divieto di *non liquet*, è tenuto comunque a decidere, ad accedere all'interpretazione che ritenga più opportuna, sia pure nel rispetto dei criteri ermeneutici di

cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari del codice civile. Il Parlamento, per limitare tale possibilità, ben potrebbe eventualmente disciplinare con legge la materia in esame.

Il conflitto di attribuzione proposto appare, a suo avviso, privo del requisito di sussidiarietà, presupposto indispensabile per l'attivazione della procedura dinanzi alla Corte costituzionale. Al riguardo in primo luogo ricorda come sia ancora nella disponibilità delle parti l'attivazione di rimedi endoprocessuali avverso la decisione del giudice di rinvio; in secondo luogo ribadisce che la carenza del requisito di sussidiarietà si evince anche dalla possibilità per il Parlamento di evitare tale rimedio, con l'esercizio della funzione legislativa che si assume lesa.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), pur apprezzando le pregevoli argomentazioni del senatore Ceccanti, ritiene legittimo procedere alla sollevazione del conflitto di attribuzioni, osservando che tale scelta non pregiudica alcuna questione, perché lascia al giudice delle leggi la decisione finale. Al riguardo ricorda che anche in altre occasioni la Corte costituzionale ritenne ammissibili conflitti di tale natura.

Condivide l'esigenza di non entrare nel merito della questione, pur riconoscendo che il tema coinvolge profili di natura etica che infatti hanno indotto alcuni senatori della maggioranza a chiedere, per ragioni di coscienza, di essere sostituiti. Circoscrivendo l'esame alla sola questione della opportunità della sollevazione del conflitto, egli ritiene che vi siano più elementi per la tesi che, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, la Corte di cassazione abbia ecceduto gli ambiti propri del potere giudiziario, realizzando una giurisprudenza creativa, lesiva delle competenze proprie del potere legislativo.

Ritiene quindi che il Parlamento, nel sollevare il conflitto, abbia l'opportunità di proporre un chiarimento definitivo circa la definizione degli ambiti propri delle funzioni dei due poteri. Sarà poi la Corte costituzionale a decidere sull'eventuale inammissibilità del ricorso, per assenza dei presupposti di legge, ovvero a rigettarlo o ad accoglierlo.

Non condivide pertanto la scelta dell'opposizione di non convergere su una soluzione che, non preconstituendo alcuna decisione, si limita esclusivamente a formulare un'interlocuzione di alto profilo ad un organo terzo, dotato degli strumenti necessari per dirimere in via definitiva una questione tanto critica e complessa.

Il senatore BIANCO (*PD*), nell'esprimere la sua contrarietà alla sollevazione del conflitto, rileva anche l'esigenza di tutelare il prestigio del Senato che, qualora gli intendimenti della maggioranza trovassero conferma nel voto dell'Assemblea, rischierebbe di essere in parte compromesso, per l'inconsistenza giuridica della decisione.

Dopo aver espresso alcune riserve circa la scelta di affidare alla Commissione affari costituzionali l'istruttoria sulla questione, rileva infatti che la giurisprudenza costituzionale è pacifica nel ritenere che, rispetto agli atti giurisdizionali, si possa lamentare solo il difetto di potere dell'or-

gano emanante, non essendo possibile sindacare *errores in iudicando*. Proprio in ossequio al principio di separazione dei poteri, il giudice, nell'interpretazione della legge, gode sempre di una autonomia assoluta.

Quanto all'oggetto specifico della questione, pur rispettando l'esigenza di non svolgere considerazioni attinenti al merito, ritiene che la Corte di cassazione abbia deciso nel pieno rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento, cui ogni giudice deve richiamarsi quando è chiamato a decidere in assenza di una normativa specifica.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) manifesta in primo luogo il suo disagio nell'affrontare questioni che, pur essendo squisitamente giuridico-formali, si riferiscono a una drammatica vicenda che coinvolge la vita di una persona e il dolore di una famiglia.

Pur apprezzando le riflessioni giuridiche del senatore Ceccanti, reputa non convincenti le argomentazioni avanzate contro la proposta di sollevare il conflitto.

Ricorda innanzitutto che, per quanto le sentenze abbiano effetto *inter partes*, quelle della Corte di cassazione affermano principi che, orientando l'attività giudiziaria successiva, hanno anche, per certi aspetti, una efficacia *erga omnes*.

Quanto alla obiezione circa l'impossibilità di giudicare nel merito la sentenza della Corte, ritiene che, nel caso di specie, il merito emerga esclusivamente al fine di valutare se la Corte di cassazione abbia solo interpretato, ovvero creato il diritto.

In riferimento all'obbligo della Corte di pronunciarsi in assenza di una norma specifica, osserva che proprio una affermazione di tal genere dimostri come il giudice di legittimità abbia sostanzialmente voluto riempire il vuoto normativo, realizzando una attività creativa della legge e sostituendosi così al legislatore.

Critica infine l'argomentazione, avanzata dal senatore Ceccanti, fondata sulla carenza del requisito di sussidiarietà. Tale tesi, a suo avviso, mira ad escludere sempre il conflitto, poiché, da una parte, il legislatore può decidere di non legiferare mai sulla materia e, dall'altra, il rinvio dal giudice di legittimità al giudice di merito potrebbe astrattamente non rendere mai definitiva la sentenza.

Concorda pertanto con la proposta del relatore di sollevare il conflitto di attribuzione.

La senatrice ADAMO (*PD*) critica l'eccessiva concentrazione dei tempi di esame per una materia così critica, osservando al riguardo che la decisione della Corte non pregiudica nulla, avendo la sentenza disposto soltanto un rinvio al giudice d'appello, il quale valuti il caso, alla luce delle motivazioni del giudice di legittimità.

Pur ritenendo necessario che il Parlamento intervenga con legge a regolare una materia così complessa, ritiene che, in assenza di una norma espressa, il giudice debba in ogni caso pronunciarsi, seguendo quei canoni interpretativi che l'ordinamento giuridico gli fornisce, senza dover per questo correre il rischio di essere accusato di sostituirsi al legislatore.

Teme infine che, nel caso in cui l'Assemblea si pronunci positivamente sulla proposta, si introduca una nuova ragione di frizione fra politica e giustizia, in un contesto già drammaticamente segnato da un'endemica conflittualità.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), dopo aver osservato che il principio di separazione dei poteri impone al giudice l'obbligo di interpretare strettamente la norma di legge, si sofferma sulle critiche avanzate dal senatore Ceccanti.

Quanto alla questione della necessaria definitività della pronuncia giurisdizionale, ricorda che, poiché il potere giudiziario è un potere diffuso, la possibilità di promuovere e sostenere eventuali conflitti è sempre riconosciuta in capo a ciascun giudice, anche a quello di prime cure, a prescindere dal carattere definitivo o meno della sentenza emanata, mentre ciò sarebbe inibito al Parlamento. In secondo luogo rileva che i diritti coinvolti nel caso in esame sono coperti da riserva rinforzata di legge. Pertanto gli organi giurisdizionali, in assenza di una normativa *ad hoc*, non possono sostituirsi in via interpretativa al legislatore.

Rileva inoltre che, poiché alla Cassazione è affidata la funzione nomofilattica, i principi e le massime derivate dalle sue sentenze non producono effetti soltanto nei confronti delle parti, ma, orientando la giurisprudenza successiva, producono tendenzialmente effetti *erga omnes*.

Rileva dunque la sussistenza di fondate ragioni perché le Camere sollevino il conflitto, avendola Corte di cassazione, a suo avviso, esercitato funzioni proprie del Parlamento.

Il senatore MARITATI (*PD*), dopo aver manifestato la sua perplessità circa la ristrettezza dei tempi d'esame di una questione così rilevante, osserva in primo luogo che la sentenza della Cassazione si limita a rinviare la questione al giudice di appello, che, pur alla luce delle valutazioni del giudice di legittimità, può decidere in ogni caso in piena autonomia.

Quanto al merito della questione, all'attenzione della Commissione, egli paventa il rischio che proposte di tale natura possano contribuire ad alterare i principi fondamentali dello Stato di diritto sui quali, a partire dalla Rivoluzione francese, si sono costruite le democrazie occidentali. Ricorda oltretutto che, proprio alla luce di quei principi, il giudice, chiamato ad applicare la legge al caso concreto, è obbligato a decidere, anche in assenza di una espressa previsione di legge, utilizzando quei criteri interpretativi che, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, sono codificati dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Il Parlamento, d'altra parte, potrà eventualmente, qualora lo ritenga necessario, esercitare la funzione legislativa, approvando una legge *ad hoc*.

Il senatore PASTORE (*PdL*), pur convergendo sull'esigenza di non entrare nel merito della questione, osserva che proprio la rilevanza del tema, che concerne il diritto alla vita, abbia doverosamente indotto alcuni parlamentari a proporre la sollevazione del conflitto di attribuzione, non ritenendo possibile che tali questioni siano risolte dal giudice.

Critica la tesi, sostenuta dalla Corte di cassazione, in base alla quale, in assenza di una espressa norma legislativa, il giudice debba comunque risolvere il caso. Al riguardo, osserva che il divieto del *non liquet* vige esclusivamente laddove vi sia una controversia, che è assente nel caso di specie. Non a caso il procedimento è stato attivato non attraverso un atto di citazione, ma attraverso un atto di volontaria giurisdizione, notoriamente di natura amministrativa pur se affidato a un giudice.

Ritiene inoltre che la sentenza sia espressione di una giurisprudenza creativa volta ad enucleare principi, al di là di qualsiasi presupposto normativo.

Teme che la contrarietà dell'opposizione alla sollevazione del conflitto nasca dall'inconsapevole auspicio che la soluzione giurisprudenziale possa risolvere il tema delicatissimo della disciplina degli stadi terminali della vita, così sollevando il Parlamento dall'onere di regolare materie su cui, soprattutto all'interno della minoranza, sono presenti opinioni radicalmente alternative.

Il senatore COSENTINO (*PD*) ritiene che la questione della sollevazione del conflitto di attribuzione sia strettamente connessa al tema sostanziale dei trattamenti sanitari obbligatori e, più in generale, al rilievo che, in tali materie, debba assumere la tutela della libertà della persona e dei suoi diritti inalienabili.

Ritiene quindi che l'assenza della legge non possa indurre il giudice a non pronunciarsi, anche perché le norme della Costituzione relative alla libertà personale e alla tutela della salute, con il connesso divieto di trattamenti sanitari obbligatori, impongono una soluzione rispettosa della dignità umana e della libertà di scelta.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che, benché il tema principale oggetto dell'esame in Commissione sia il conflitto di attribuzione, la tragica vicenda umana emerga inevitabilmente nella discussione. Ciò è dimostrato, a suo avviso, anche dal fatto che alcuni senatori della maggioranza, per ragioni di coscienza, abbiano chiesto di essere sostituiti.

Nell'esprimere la sua contrarietà alla sollevazione del conflitto, osserva che l'obbligo per il giudice di pronunciarsi nasca proprio dall'esistenza di un contenzioso tra i familiari – i quali ritengono la prosecuzione del trattamento sanitario non compatibile con la volontà della giovane – e il personale medico, che invece rifiuta di sospenderlo.

Rileva inoltre che la scelta di promuovere il conflitto possa costituire un pericoloso precedente in base al quale, ogni volta che non fosse condivisa una sentenza, il Parlamento potrà adire la Corte costituzionale, sostenendo la lesione, da parte del potere giudiziario, delle sue prerogative.

Ritiene inoltre che il dispositivo della sentenza della Cassazione, prevedendo un accoglimento con rinvio, rimette la decisione al giudice competente, presso il quale saranno esperibili tutti i rimedi previsti dalla legge.

Nel ribadire che, in assenza di una norma espressa, il giudice sia obbligato a risolvere la controversia secondo i criteri previsti in caso di lacuna, rifiutando radicalmente la tesi che l'interpretazione giudiziale, in assenza di normativa, sia per ciò solo creativa del diritto, ritiene al contrario lesivo del principio di separazione dei poteri la pretesa del Parlamento di sindacare la corretta interpretazione della legge da parte dei giudici. Ricorda, al riguardo, che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, in caso di conflitti in cui una delle parti sia un organo del potere giudiziario, esclude la proposizione di vizi diversi dal difetto di potere dell'organo emanante.

Ritenendo assenti i presupposti di legge che legittimano la sollevazione del conflitto, auspica che la Commissione si pronunci in senso negativo sulla proposta presentata dal relatore.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che, benché il documento illustrato dal Presidente contenga elementi di riflessione apprezzabili, l'esposizione del senatore Pastore conferma che il merito della questione influenza in modo decisivo anche il giudizio sull'opportunità di proporre un conflitto di attribuzione. La stessa mozione presentata dal senatore Cossiga e da altri senatori, a suo avviso, è piuttosto un atto di ostilità nei confronti della magistratura e in alcuni passaggi si ispira a una concezione dei rapporti fra i poteri dello Stato contraria ai principi liberali di separatezza.

Egli teme che il dibattito parlamentare degradi nella logica di uno *spoils system* che si estende a ogni argomento in esame e rileva che la proposizione di un conflitto di attribuzione da parte di un solo ramo del Parlamento, al di fuori di un coordinamento rispetto all'iniziativa dell'altra Camera, sarebbe in contrasto con l'articolo 70 della Costituzione.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, preannuncia che in sede di replica si soffermerà sulla sentenza della Corte di cassazione nella quale si trovano proposizioni che hanno il tenore di disposizioni legislative.

Ricorda che la discussione proseguirà nella seduta notturna convocata alle ore 20 e che sono iscritti a parlare i senatori: Sanna, Mariangela Bastico, Maria Fortuna Incostante, Carofiglio, Casson, Silvia Della Monica, Gerardo D'ambrosio, Ignazio Marino e Emma Bonino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



**24<sup>a</sup> Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 21,15.**MATERIA DI COMPETENZA*

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007 e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la mozione presentata dal senatore Cossiga e da altri senatori costituisca una provocazione istituzionale: gli stessi proponenti, a suo avviso, sono consapevoli della inammissibilità del conflitto di attribuzione. Infatti, anzitutto appare carente la legittimazione: è il Parlamento nel suo insieme e non il solo Senato che può sollevare il conflitto in qualità di organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere legislativo; né sussisterebbe il requisito per quanto riguarda il potere giudiziario: avendo la Corte di cassazione annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano, la volontà del potere giudiziario è evidentemente ancora non definitiva.

Inoltre, a suo avviso, sia la Corte d'appello di Milano sia la Corte di cassazione, come sottolinea la stessa relazione del presidente Vizzini, hanno applicato principi generali dell'ordinamento, in particolare l'articolo 32 della Costituzione e il principio del consenso informato sancito da numerose norme di diritto internazionale, nonché dal codice di deontologia medica.

Anziché censurare la Corte di cassazione, il Parlamento dovrebbe esercitare la sua funzione, discutendo e approvando una legge in materia. In proposito, ricorda che nella scorsa legislatura si era determinato un vasto consenso tra le forze politiche sulla questione del testamento biologico, un punto di partenza dal quale si dovrebbe ripartire per una rinnovata iniziativa legislativa, mantenendo distinto, da quello dell'eutanasia, il tema delle modalità per l'espressione della volontà riguardo al proseguimento di trattamenti terapeutici inutili.

Conclude, respingendo l'ipotesi di un conflitto di attribuzione, che a suo giudizio sarebbe senz'altro dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale.

Il senatore SANNA (*PD*) sottolinea la necessità di assicurare un'interpretazione evolutiva delle norme. In proposito, osserva che l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, in base al quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, con il progresso delle tecniche terapeutiche assume un significato più incisivo rispetto all'epoca in cui fu approvata la Carta costituzionale.

A suo avviso, allora, al giudice non può essere impedita una elaborazione interpretativa che possa colmare il vuoto legislativo; e il Parlamento non dovrebbe trasformarsi in un ulteriore giudice, mentre dovrebbe assolvere la sua funzione primaria che è quella di legiferare.

Osserva, inoltre, che un conflitto di attribuzione, anche in caso di ammissibilità, non consentirebbe di raggiungere lo scopo di sospendere il decreto della Corte d'appello di Milano: infatti, tale effetto è previsto solo nell'ipotesi di questione di legittimità costituzionale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ribadisce l'opinione, già sostenuta nella Giunta per il Regolamento, secondo cui l'esame da parte della Commissione affari costituzionali è utile per evitare il rischio di sollevare avventatamente un conflitto di attribuzione. A suo avviso, non sussistono i requisiti del conflitto: anzitutto, perché l'articolo 70 della Costituzione attribuisce a entrambe le Camere l'espressione della volontà del potere legislativo, ma soprattutto perché l'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 prevede che la verifica della Corte costituzionale definisca le competenze di organi che dichiarano definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Ora, a suo avviso, non può considerarsi definitiva la sentenza della Corte di cassazione: avendo l'obbligo di decidere, essa ha fatto ricorso, come indicato dall'articolo 12 delle preleggi, ai principi generali dell'ordinamento, in particolare gli articoli 32 e 2 della Costituzione, il principio del consenso informato e il codice di deontologia medica; né può trascurarsi che rimedi giurisprudenziali sono ancora disponibili o in corso. Del resto, se si ammettesse il conflitto di attribuzione in questo caso, ne discenderebbe la facoltà delle Camere di proporre la medesima questione per ogni ambito non coperto dalla legislazione.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), nel condividere le valutazioni di molti senatori dell'opposizione, ritiene che non vi sia materia del contendere. La magistratura infatti non ha esercitato abusivamente la funzione legislativa, ma agito, nel rispetto dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, applicando, per la risoluzione della controversia, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Pur consapevole della necessità di non entrare nel merito della vicenda, ritiene che il caso della giovane Eluana Englaro, nella sua tragicità,

imponga alla coscienza di ciascuno l'obbligo di riflettere sul senso della dignità umana e sul rispetto delle scelte individuali circa le fasi terminali dell'esistenza. Ricorda al riguardo che, in più occasioni, la ragazza aveva manifestato la sua contrarietà a subire trattamenti sanitari obbligatori nel caso in cui si fosse trovata in condizione di non poter disporre delle proprie facoltà. L'alimentazione artificiale e le altre cure, alle quali Eluana viene sottoposta, configurano dunque un'ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio, a cui, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nessuno, senza un'esplicita previsione di legge, può essere sottoposto.

Nel richiamare alcuni casi simili, ricorda che la giurisprudenza di merito ha uniformemente affermato il principio della indisponibilità delle scelte individuali in materia di salute, riconoscendo a ciascuno il diritto inalienabile di decidere sul proprio futuro.

Nel ribadire la sua contrarietà alla sollevazione di un conflitto di attribuzione, osserva che, qualora la maggioranza parlamentare ritenesse di dover disciplinare la materia, dovrebbe percorrere la via ordinaria, approvando una legge che, non essendosi formato il giudicato, potrà trovare applicazione anche per il caso di Eluana.

La senatrice PORETTI (PD), nel criticare la proposta di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri, osserva che il legislatore, proprio nel momento in cui pretende di promuovere il conflitto per una presunta invasione delle proprie sfere, finisce paradossalmente per ledere l'autonomia inviolabile del potere giudiziario, pretendendo di sindacare l'attività interpretativa del giudice contenuta in una sentenza, solo perché non condivisa.

Ricorda che ciascun giudice, in ragione del divieto del *non liquet*, deve risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione in ogni caso, anche in assenza di una norma *ad hoc*, soccorrendo, in tale ipotesi, i criteri d'interpretazione contenuti nell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Osserva, inoltre, che pur in mancanza di una norma di legge specifica, oltre all'articolo 32 della Costituzione, che esprime con chiarezza il principio del divieto di trattamento sanitario obbligatorio, numerosi documenti internazionali contengono riconoscimenti espliciti del diritto di autodeterminazione di ciascuno circa la fine della propria esistenza.

Considerando che Eluana Englaro aveva più volte manifestato la sua contrarietà ad essere mantenuta in vita nell'ipotesi in cui avesse perduto tutte le facoltà mentali, la senatrice ritiene che il trattamento al quale la giovane viene attualmente sottoposta violi l'articolo 32 della Costituzione, rappresentando un'esplicita negazione della sua libertà di autodeterminazione.

Pretendere di sollevare un conflitto di attribuzione, solo perché un giudice ha deciso su un tema non disciplinato da una normativa specifica, può costituire a suo avviso un pericoloso precedente, essendo numerosissimi i casi in cui il potere giudiziario supplisce, con la sua attività di interpretazione sistematica, alle lacune legislative.

Qualora la maggioranza ritenga di introdurre, nell'ordinamento giuridico italiano, il principio della indisponibilità della vita anche da parte del suo titolare, imponendo alla collettività una scelta di parte, legata ad una particolare visione religiosa, lo dovrà fare eventualmente con una legge costituzionale, assumendosi la responsabilità di favorire una deriva confessionale dello Stato.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) sottolinea che la sentenza della Corte di cassazione ha effetti solo *inter partes* e dunque non può essere assimilata a un atto normativo, come sostenuto dal Presidente relatore. A suo avviso, il Parlamento dovrebbe proseguire l'attività avviata nella scorsa legislatura e approvare una disciplina legislativa del testamento biologico: sarebbe possibile un ampio consenso, visto che nella XIV legislatura fu votata in Commissione con larga maggioranza una iniziativa legislativa sostanzialmente identica nei principi e nei contenuti al disegno di legge da lui presentato nella legislatura in corso (Atto Senato n. 10).

Dopo aver ricordato le disposizioni deontologiche che in coerenza con il dettato costituzionale escludono il proseguimento di trattamenti medici inutili e contro la volontà della persona, auspica una disciplina che stabilisca il pieno rispetto della volontà del paziente.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva che l'articolo 70 della Costituzione implica che il Senato non possa assumere in sé la titolarità del potere legislativo; in proposito, ricorda che la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità a ricorrere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, proprio in virtù della composizione bicamerale e della competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene.

D'altro canto, a suo giudizio, è carente il requisito di una volontà espressa dal potere giudiziario in forma definitiva: di conseguenza, non sussiste neppure la residualità del ricorso alla Corte costituzionale, in quanto la sentenza della Corte di cassazione postula un'ulteriore pronuncia del potere giudiziario.

Dopo aver sottolineato che la sentenza di annullamento con rinvio appare pienamente rispettosa dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, osserva che la proposta contenuta nella relazione del Presidente relatore, di ottenere dalla Corte costituzionale una definizione dei confini della discrezionalità ermeneutica del giudice, identificando il limite oltre il quale tale potere può ledere l'esercizio della funzione legislativa, quindi in definitiva di interpretare il citato articolo 12 delle preleggi, non si configura come conflitto di attribuzione ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

Il presidente VIZZINI, relatore, intervenendo per la replica, ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito che ritiene assai proficuo. Precisa che la proposta di sollevare un conflitto di attribuzione non significa contestazione del potere giudiziario e risponde all'opportunità di risolvere un dub-

bio fondato sui confini dell'attività interpretativa rispetto a quella legislativa. Inoltre, ricorda che la Camera dei deputati sta procedendo nello stesso senso, per cui viene meno l'obiezione sulla legittimazione del Parlamento a sollevare il conflitto di attribuzione.

Avverte che si procederà alla votazione della relazione da lui presentata, pubblicata in allegato al resoconto della seduta pomeridiana.

Il senatore BIANCO (*PD*) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione del Presidente. Richiamando le critiche avanzate dai senatori dell'opposizione intervenuti nel dibattito, ribadisce due delle molteplici considerazioni emerse nella discussione. In primo luogo, osserva che la sentenza della Corte di cassazione non è definitiva, avendo essa esclusivamente disposto un annullamento con rinvio al giudice d'appello. In secondo luogo, rileva che la promozione del conflitto viola il principio di separazione dei poteri, in quanto rappresenta una censura nel merito di una pronuncia giurisdizionale, rispetto alla quale l'ordinamento conosce esclusivamente i rimedi processuali ordinari. Richiamando la costante giurisprudenza costituzionale in materia, ritiene che il Senato della Repubblica non debba promuovere un'azione temeraria, che molto probabilmente si concluderà con una pronuncia di inammissibilità per difetto di presupposti.

Pur consapevole della rilevanza della materia, che merita ben più ampi approfondimenti da parte delle Commissioni competenti, deplora la decisione di costringere il Parlamento ad occuparsi di un conflitto di attribuzione, quando molti e gravi sono i problemi che assillano il Paese e che richiedono un intervento rapido ed efficace del legislatore.

Il senatore PARDI (*IdV*), dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti per l'apporto ricchissimo che hanno offerto al dibattito, ribadisce la sua contrarietà alla promozione di un conflitto di attribuzione, rilevando l'impossibilità, al di là delle intenzioni, di poter scindere la questione strettamente giuridico-costituzionale dalle valutazioni di merito sul doloroso caso della giovane Eluana Englaro.

Nell'esprimere, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione del senatore Vizzini, rileva che in tal modo una Camera elettiva interviene impropriamente nel corso di un procedimento giudiziario non ancora definito. Sotto la veste formale di un conflitto di attribuzione, la maggioranza, a suo avviso, dissimula la propria contrarietà alla soluzione giuridica contenuta nella sentenza in questione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione proposta dal presidente Vizzini, relatore. La relazione alternativa proposta dal senatore Ceccanti e da altri senatori è quindi preclusa.

Il senatore CECCANTI (*PD*) annuncia che la proposta di relazione alternativa da lui avanzata insieme ad altri senatori sarà presentata in oc-

casione della discussione in Assemblea come relazione di minoranza della 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

A nome del suo Gruppo, si associa il senatore PARDI (*IdV*).

*La seduta termina alle ore 22,50.*

## **PROPOSTA DEL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA**

La questione in esame è l'eventualità che il Senato promuova un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, innanzi alla Corte costituzionale, riguardo alla sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 16 ottobre 2007 e ai provvedimenti giurisdizionali successivi e consequenziali, in particolare il decreto della Corte d'Appello di Milano – I Sezione civile, in data 25 giugno 2008.

Si tratta del noto caso della giovane Eluana Englaro, sul quale è infatti intervenuto, da ultimo, il decreto della Corte d'Appello di Milano, che trova il suo presupposto nella sentenza della Corte di cassazione.

Il rilievo della vicenda, per le competenze della Commissione, consiste in una valutazione e in una determinazione propositiva per l'Assemblea circa un'eventuale ragione di conflitto tra il potere legislativo e quello giudiziario. Infatti, si può ritenere, in linea di principio, che vi siano fattispecie non regolate specificamente dalla legge e si tratti, come nel caso in questione, di eventi e decisioni che esigono invece una base legislativa, a costo, altrimenti, di poter compromettere la tutela di valori e beni costituzionalmente protetti, tra i più rilevanti, come la vita stessa delle persone. In tali evenienze sarebbe impossibile surrogare la mancanza della norma di legge con un atto di giurisdizione che, fuori da ogni canone ermeneutico legittimamente fondato, nella forma della pronuncia di un giudice avrebbe la sostanza di un atto di legislazione del caso concreto.

Al fine di conferire una base normativa alla propria pronuncia, la Corte di cassazione cita in sentenza gli articoli 13 e 32 della Costituzione – nei quali si proclama sia l'inviolabilità della libertà personale (cioè «la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo», come si evince, tra l'altro, da Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990) sia la tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività – la legge 23 Dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) – nella quale si enuncia il principio del «consenso informato», quale base del rapporto medico-paziente ispirato alla natura generalmente volontaria degli accertamenti e trattamenti sanitari – e infine, quali fonti sopranazionali, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 Aprile 1997) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 Dicembre 2000). A queste aggiungeva il Codice di deontologia medica (2006), al cui articolo 35 è sancito come «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente».

È proprio dall'insieme di tali norme che il giudice di legittimità deduce come debba «escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», ritenendo «che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva». E a suffragio di tale orientamento richiamava, inoltre, alcune sentenze di giudici stranieri dalle quali si ritiene di poter ricavare – in termini sostanzialmente omogenei – l'esistenza di un generico diritto di ciascuno, a prescindere dalla condizione fisica e se comunque capace, «a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita» (in proposito si veda Corte Suprema degli Stati Uniti, 26 Giugno 2006; House of Lords, 4 Febbraio 1993; Bundesgerichtshof, 17 Marzo 2003).

Dalla premessa ricostruzione ermeneutica emerge con evidenza, tuttavia, un dato inequivocabile: la carenza, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, di una organica disciplina normativa destinata espressamente a regolamentare la materia della «interruzione volontaria della vita» (ovvero, «eutanasia»). E ciò si ricava, in effetti, proprio alla stregua delle predette fonti – evocate dalla Corte di cassazione in motivazione – posto che in nessuna delle stesse è dato riscontrare la ricorrenza di alcuna norma funzionale a definire una fattispecie identica o analoga a quella in esame.

Che l'ordinamento giuridico italiano sia attualmente privo di una disciplina di diritto positivo finalizzata a regolamentare in modo sistematico i casi di «eutanasia» (o di «diritto alla morte») è ben presente, invero, anche al giudice di legittimità; questi ne dà atto, infatti, laddove rileva come la fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi sia caratterizzata dalla «attuale carenza di una specifica disciplina legislativa», tuttavia ritenendo – proprio per tal motivo – di poter assicurare comunque «il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti» mediante la imposizione in capo al giudice della «opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali» (così citando Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 1998).

È stato giustamente notato invece come, allo stato attuale, la sola disciplina normativa che dovrebbe e potrebbe essere richiamata – quale effettiva base giuridica – in un caso del genere è quella contemplata negli artt. 579 e 580 c.p. relativi, rispettivamente, ai delitti di «omicidio del consenziente» e di «aiuto al suicidio». Come ha ben rilevato Giuliano Vassalli, proprio in riferimento al caso in questione: «i punti di riferimento sono chiarissimi: c'è il diritto costituzionale alla vita [...] ricompreso nel quadro dei diritti umani generalmente riconosciuti [...] e c'è il nostro Codice penale [...] Allora non so da quali principi del diritto vigente si possano trarre decisioni simili [...] Le si può forse trarre da principi umanitari e ideali, ma non in base al diritto vigente».

In ultima analisi, all'espresso riconoscimento anche da parte della Corte di cassazione della mancanza di una base giuridica di diritto positivo per la regolamentazione della materia fa riscontro – ai fini dell'accoglimento del ricorso – la «creazione» da parte della stessa di un vero e



proprio principio di diritto (cioè il divieto di accanimento terapeutico) certo conforme alla richiesta avanzata dal ricorrente ma in apparente contrasto con le uniche norme di diritto positivo che attualmente possono ritenersi applicabili ad una simile fattispecie. E ciò, quindi, conduce ben al di là del solo onere di «ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione [dei] beni costituzionali», spettando invece al legislatore di individuare «il punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti» (così, *rectius*, Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 1998).

Sotto tale profilo sembra emergere, dunque, una ipotesi di conflitto fra l'esercizio della funzione giurisdizionale – costituzionalmente attribuita alla magistratura e funzionalmente garantita dagli articoli 101 e 102 Cost: «i giudici sono soggetti soltanto alla legge [...] la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari» – e l'esercizio della funzione legislativa – attribuita in via esclusiva al Parlamento e garantita *ex art. 70*: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» – riconducibile alla cognizione della Corte costituzionale.

Si ritiene opportuno sottoporre al giudizio della Consulta il caso in esame, in quanto in esso sembra esprimersi una presunta «potenzialità offensiva» del provvedimento della autorità giudiziaria rispetto all'esercizio della potestà legislativa. Premessa, infatti, la piena legittimità costituzionale della esplicazione del potere giudiziario nella interpretazione ed applicazione della legge, nel caso di «creazione» giurisprudenziale di un principio di diritto – alla stregua del quale il giudice decida una controversia – invece pare di potersi ravvisare una ipotesi di «usurpazione» della attribuzione (costituzionale) di produzione normativa riservata, in via esclusiva, al potere legislativo.

Nel caso in esame si può ritenere, infatti, che il potere giudiziario si sia materialmente sostituito al potere legislativo, al quale solo spetta la funzione «nomogenetica» a fronte di quella «nomofilattica» attribuita al primo; e ciò in aperto contrasto con il principio di separazione dei poteri, espresso anche nella «teoria della Costituzione scritta», alla garanzia della quale il giudizio per conflitto di attribuzioni è preordinato.

La sentenza della Corte di cassazione – ponendo a fondamento dell'accoglimento della richiesta di parte presupposti di fatto non ricavabili da alcuna norma di diritto positivo (ossia la irreversibilità della condizione di stato vegetativo e l'effettiva ed espressa volontà del soggetto) – sembra configurarsi, insomma, come atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente, adottato per via giudiziaria dal giudice di legittimità al quale compete, invece, la verifica della corretta applicazione del diritto vigente da parte dei giudici di merito.

Infine si propone di sottoporre, dunque, alla Corte costituzionale – nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato – una definizione dei confini della discrezionalità ermeneutica del giudice, identificando – con particolare riferimento alla materia in esame – il limite oltre il quale tale potere, comunque costituzionalmente garantito, finisca per ledere l'esercizio della funzione legislativa, invece conferito al Parla-

mento. Così distinguendo – in termini sistematico-funzionali – il potere (esclusivamente parlamentare) di creazione delle *leges* da quello (esclusivamente giudiziario) di enucleazione degli *iura*.

L'ipotesi di delineare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato risulta fondata su ragioni solide: in tal modo la Corte costituzionale potrà stabilire se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge, in particolare quando una specifica norma di legge sia costituzionalmente necessaria quale presupposto indefettibile per sentenze o altre pronunce del giudice come quelle in questione.

VIZZINI, *relatore*

## **PROPOSTA ALTERNATIVA SULLA MATERIA DI COMPETENZA**

La 1<sup>a</sup> Commissione

Premesso che

Si esamina la questione relativa all'eventuale elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 134, secondo alinea della Costituzione, nei confronti della Corte di Cassazione, ritenendosi che, con la sentenza n. 21748 del 16.10.2007, la I Sezione della Cassazione civile, attraverso un'interpretazione sostanzialmente creatrice, possa avere menomato la competenza del Parlamento, esercitando una funzione essenzialmente legislativa e non meramente applicativa della normativa vigente;

in relazione alla funzione legislativa, l'organo deputato a «dichiarare definitivamente» la volontà del rispettivo potere non è la singola Camera, ma il Parlamento nella sua collegialità, come peraltro può evincersi da una consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha ammesso la costituzione in giudizio separata delle due Camere, solo in relazione alla contestazione di funzioni esclusive proprie di ciascuna Camera, per le quali ognuna di esse può assumere la caratteristica di "potere dello Stato" (cfr., *ex plurimis*, ord. Nn. 339/1996 e 132/1997);

dal momento che la funzione legislativa è esercitata «collettivamente dalle due Camere», una singola Camera non potrebbe rivendicare l'esercizio del potere legislativo – contestandone la lesione da parte del potere giudiziario – in assenza di analoga deliberazione da parte dell'altro ramo;

l'eventuale mancato avvio di una procedura congiunta da parte delle Presidenze di ciascuna Camera, in ordine alla possibile elevazione di un conflitto di attribuzione, determinerebbe necessariamente l'improcedibilità della proposta in esame;

Considerato che

la sentenza contestata non ha autorità di cosa giudicata se non limitatamente al principio di diritto statuito in sentenza ed è quindi priva del requisito della definitività che deve caratterizzare l'oggetto del conflitto di attribuzione;

al fine di risolvere la controversia sottoposta al suo esame- con una decisione che peraltro ha efficacia limitata alle parti e come tale è priva dell'efficacia *erga omnes* che caratterizza invece la fonte normativa – la Corte di Cassazione ha applicato la normativa vigente, colmando l'asserito vuoto legislativo con un'interpretazione non già analogica o estensiva, ma teleologica e adeguatrice. Tale attività ermeneutica non potrebbe quindi

qualificarsi quale interpretazione creatrice e pertanto come esercizio della funzione legislativa;

la giurisprudenza costituzionale è univoca nel ritenere che rispetto ad atti giurisdizionali si può lamentare solo il difetto di potere dell'organo emanante, non potendosi in alcun modo sindacare nel merito *errores in iudicando*, né tantomeno l'interpretazione giudiziale della legge, rispetto alla quale il giudice gode di incondizionata autonomia. Con la sent. 290/2007, in particolare, la Consulta ha affermato di avere più volte precisato che «i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Avverso «gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione» (così le sentenze n. 2 del 2007 e n. 27 del 1999; nello stesso senso, le sentenze n. 150, 222 e 223 del 2007). In altri termini, a questa Corte spetta risolvere i conflitti di attribuzione ripristinando la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l'accertamento in concreto dell'applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità (sentenza n. 154 del 2004, punto 5 del considerato in diritto).(...) A questa Corte non può richiedersi di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dallo stesso giudice»;

l'assenza di una disciplina specifica delle scelte di fine vita determina comunque di fatto la possibilità per l'autorità giudiziaria – tenuta a decidere in forza del divieto di *non liquet* – di accedere a interpretazioni diverse delle norme vigenti, sia pure nel rispetto dei parametri ermeneutici di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Qualora volesse limitare tale possibilità, ben potrebbe il Parlamento disciplinare la materia in esame, evitando così l'elevazione di un conflitto interorganico che allo stato appare meramente ipotetico;

nel caso in esame peraltro, il conflitto di attribuzioni appare privo del requisito di sussidiarietà che caratterizza necessariamente tale strumento, dovendo esso rappresentare il solo rimedio non sostituibile da altri strumenti di contestazione. In particolare, è a tutt'oggi ancora nella disponibilità delle parti l'attivazione di rimedi endo-processuali avverso la decisione del giudice di rinvio. Per altro verso, la carenza, in tal caso, del requisito di sussidiarietà del conflitto interorganico, si evince dalla possibilità per il Parlamento di evitare tale rimedio, con l'esercizio della funzione legislativa che si assume lesa;

propone

di non procedere all'elevazione del conflitto di attribuzioni di cui in premessa.

CECCANTI, BIANCO, VITALI, MARINO MAURO, BASTICO, DE SENA

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La questione in esame è l'eventualità che il Senato promuova un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, innanzi alla Corte costituzionale, riguardo alla sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 16 ottobre 2007 e ai provvedimenti giurisdizionali successivi e consequenziali, in particolare il decreto della Corte d'Appello di Milano – I Sezione civile, in data 25 giugno 2008.

Si tratta del noto caso della giovane Eluana Englaro, sul quale è infatti intervenuto, da ultimo, il decreto della Corte d'Appello di Milano, che trova il suo presupposto nella sentenza della Corte di cassazione.

Il rilievo della vicenda, per le competenze della Commissione, consiste in una valutazione e in una determinazione propositiva per l'Assemblea circa un'eventuale ragione di conflitto tra il potere legislativo e quello giudiziario. Infatti, si può ritenere, in linea di principio, che vi siano fattispecie non regolate specificamente dalla legge e si tratti, come nel caso in questione, di eventi e decisioni che esigono invece una base legislativa, a costo, altrimenti, di poter compromettere la tutela di valori e beni costituzionalmente protetti, tra i più rilevanti, come la vita stessa delle persone. In tali evenienze sarebbe impossibile surrogare la mancanza della norma di legge con un atto di giurisdizione che, fuori da ogni canone ermeneutico legittimamente fondato, nella forma della pronuncia di un giudice avrebbe la sostanza di un atto di legislazione del caso concreto.

Al fine di conferire una base normativa alla propria pronuncia, la Corte di cassazione cita in sentenza gli articoli 13 e 32 della Costituzione – nei quali si proclama sia l'inviolabilità della libertà personale (cioè «la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo», come si evince, tra l'altro, da Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990) sia la tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività – la legge 23 Dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) – nella quale si enuncia il principio del «consenso informato», quale base del rapporto medico-paziente ispirato alla natura generalmente volontaria degli accertamenti e trattamenti sanitari – e infine, quali fonti sopranazionali, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 Aprile 1997) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 Dicembre 2000). A queste aggiungeva il Codice di deontologia medica (2006), al cui articolo 35 è sancito come «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente».

È proprio dall'insieme di tali norme che il giudice di legittimità deduce come debba «escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», ritenendo «che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva». E a suffragio di tale orientamento richiamava, inoltre, alcune sentenze di giudici stranieri dalle quali si ritiene di poter ricavare – in termini sostanzialmente omogenei – l'esistenza di un generico diritto di ciascuno, a prescindere dalla condizione fisica e se comunque capace, «a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita» (in proposito si veda Corte Suprema degli Stati Uniti, 26 Giugno 2006; House of Lords, 4 Febbraio 1993; Bundesgerichtshof, 17 Marzo 2003).

Dalla premessa ricostruzione ermeneutica emerge con evidenza, tuttavia, un dato inequivocabile: la carenza, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, di una organica disciplina normativa destinata espressamente a regolamentare la materia della «interruzione volontaria della vita» (ovvero, «eutanasia»). E ciò si ricava, in effetti, proprio alla stregua delle predette fonti – evocate dalla Corte di cassazione in motivazione – posto che in nessuna delle stesse è dato riscontrare la ricorrenza di alcuna norma funzionale a definire una fattispecie identica o analoga a quella in esame.

Che l'ordinamento giuridico italiano sia attualmente privo di una disciplina di diritto positivo finalizzata a regolamentare in modo sistematico i casi di «eutanasia» (o di «diritto alla morte») è ben presente, invero, anche al giudice di legittimità; questi ne dà atto, infatti, laddove rileva come la fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi sia caratterizzata dalla «attuale carenza di una specifica disciplina legislativa», tuttavia ritenendo – proprio per tal motivo – di poter assicurare comunque «il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti» mediante la imposizione in capo al giudice della «opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali» (così citando Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 1998).

È stato giustamente notato invece come, allo stato attuale, la sola disciplina normativa che dovrebbe e potrebbe essere richiamata – quale effettiva base giuridica – in un caso del genere è quella contemplata negli artt. 579 e 580 c.p. relativi, rispettivamente, ai delitti di «omicidio del consenziente» e di «aiuto al suicidio». Come ha ben rilevato Giuliano Vassalli, proprio in riferimento al caso in questione: «i punti di riferimento sono chiarissimi: c'è il diritto costituzionale alla vita [...] ricompreso nel quadro dei diritti umani generalmente riconosciuti [...] e c'è il nostro Codice penale [...] Allora non so da quali principi del diritto vigente si possano trarre decisioni simili [...] Le si può forse trarre da principi umanitari e ideali, ma non in base al diritto vigente».

In ultima analisi, all'espresso riconoscimento anche da parte della Corte di cassazione della mancanza di una base giuridica di diritto positivo per la regolamentazione della materia fa riscontro – ai fini dell'accoglimento del ricorso – la «creazione» da parte della stessa di un vero e

proprio principio di diritto (cioè il divieto di accanimento terapeutico) certo conforme alla richiesta avanzata dal ricorrente ma in apparente contrasto con le uniche norme di diritto positivo che attualmente possono ritenersi applicabili ad una simile fattispecie. E ciò, quindi, conduce ben al di là del solo onere di «ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione [dei] beni costituzionali», spettando invece al legislatore di individuare «il punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti» (così, *rectius*, Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 1998).

Sotto tale profilo sembra emergere, dunque, una ipotesi di conflitto fra l'esercizio della funzione giurisdizionale – costituzionalmente attribuita alla magistratura e funzionalmente garantita dagli articoli 101 e 102 Cost: «i giudici sono soggetti soltanto alla legge [...] la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari» – e l'esercizio della funzione legislativa – attribuita in via esclusiva al Parlamento e garantita *ex art. 70*: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» – riconducibile alla cognizione della Corte costituzionale.

Si ritiene opportuno sottoporre al giudizio della Consulta il caso in esame, in quanto in esso sembra esprimersi una presunta «potenzialità offensiva» del provvedimento della autorità giudiziaria rispetto all'esercizio della potestà legislativa. Premessa, infatti, la piena legittimità costituzionale della esplicazione del potere giudiziario nella interpretazione ed applicazione della legge, nel caso di «creazione» giurisprudenziale di un principio di diritto – alla stregua del quale il giudice decida una controversia – invece pare di potersi ravvisare una ipotesi di «usurpazione» della attribuzione (costituzionale) di produzione normativa riservata, in via esclusiva, al potere legislativo.

Nel caso in esame si può ritenere, infatti, che il potere giudiziario si sia materialmente sostituito al potere legislativo, al quale solo spetta la funzione «nomogenetica» a fronte di quella «nomofilattica» attribuita al primo; e ciò in aperto contrasto con il principio di separazione dei poteri, espresso anche nella «teoria della Costituzione scritta», alla garanzia della quale il giudizio per conflitto di attribuzioni è preordinato.

La sentenza della Corte di cassazione – ponendo a fondamento dell'accoglimento della richiesta di parte presupposti di fatto non ricavabili da alcuna norma di diritto positivo (ossia la irreversibilità della condizione di stato vegetativo e l'effettiva ed espressa volontà del soggetto) – sembra configurarsi, insomma, come atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente, adottato per via giudiziaria dal giudice di legittimità al quale compete, invece, la verifica della corretta applicazione del diritto vigente da parte dei giudici di merito.

Infine si propone di sottoporre, dunque, alla Corte costituzionale – nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato – una definizione dei confini della discrezionalità ermeneutica del giudice, identificando – con particolare riferimento alla materia in esame – il limite oltre il quale tale potere, comunque costituzionalmente garantito, finisca per ledere l'esercizio della funzione legislativa, invece conferito al Parla-

mento. Così distinguendo – in termini sistematico-funzionali – il potere (esclusivamente parlamentare) di creazione delle *leges* da quello (esclusivamente giudiziario) di enucleazione degli *iura*.

L'ipotesi di delineare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato risulta fondata su ragioni solide: in tal modo la Corte costituzionale potrà stabilire se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge, in particolare quando una specifica norma di legge sia costituzionalmente necessaria quale presupposto indefettibile per sentenze o altre pronunce del giudice come quelle in questione.

Per i motivi esposti, la Commissione affari costituzionali propone all'Assemblea del Senato di sollevare, sulla questione esaminata, un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.



## **PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE SULLA MATERIA DI COMPETENZA**

La 1<sup>a</sup> Commissione

Premesso che:

si esamina la questione relativa all'eventuale elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 134, secondo alinea della Costituzione, nei confronti della Corte di Cassazione, ritenendosi che, con la sentenza n. 21748 del 16.10.2007, la I Sezione della Cassazione civile, attraverso un'interpretazione sostanzialmente «creatrice», possa avere menomato la competenza del Parlamento, esercitando una funzione essenzialmente legislativa e non meramente applicativa della normativa vigente;

in relazione alla funzione legislativa, l'organo deputato a «dichiarare definitivamente» la volontà del rispettivo potere non è la singola Camera, ma il Parlamento nella sua collegialità, come peraltro può evincersi da una consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha ammesso la costituzione in giudizio separata delle due Camere, solo in relazione alla contestazione di funzioni esclusive proprie di ciascuna Camera, per le quali ognuna di esse può assumere la caratteristica di «potere dello Stato» (cfr., *ex plurimis*, ord. Nn. 339/1996 e 132/1997);

dal momento che la funzione legislativa è esercitata «collettivamente dalle due Camere», una singola Camera non potrebbe rivendicare l'esercizio del potere legislativo – contestandone la lesione da parte del potere giudiziario – in assenza di analoga deliberazione da parte dell'altro ramo;

l'eventuale mancato avvio di una procedura congiunta da parte delle Presidenze di ciascuna Camera, in ordine alla possibile elevazione di un conflitto di attribuzione, determinerebbe necessariamente l'improcedibilità della proposta in esame;

considerato che:

la sentenza contestata non ha autorità di cosa giudicata se non limitatamente al principio di diritto statuito in sentenza ed è quindi priva del requisito della definitività che deve caratterizzare l'oggetto del conflitto di attribuzione;

al fine di risolvere la controversia sottoposta al suo esame – con una decisione che peraltro ha efficacia limitata alle parti e come tale è priva dell'efficacia *erga omnes* che caratterizza invece la fonte normativa – la Corte di Cassazione ha applicato la normativa vigente, colmando l'asserito vuoto legislativo con un'interpretazione non già analogica o estensiva, ma teleologica e adeguatrice. Tale attività ermeneutica non potrebbe quindi qualificarsi quale interpretazione creatrice e pertanto come esercizio della funzione legislativa;

la giurisprudenza costituzionale è univoca nel ritenere che rispetto ad atti giurisdizionali si può lamentare solo il difetto di potere dell'organo emanante, non potendosi in alcun modo sindacare nel merito *errores in iudicando*, né tantomeno l'interpretazione giudiziale della legge, rispetto alla quale il giudice gode di incondizionata autonomia. Con la sent. 290/2007, in particolare, la Consulta ha affermato di avere più volte precisato che «i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Avverso "gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione" (così le sentenze n. 2 del 2007 e n. 27 del 1999; nello stesso senso, le sentenze n. 150, 222 e 223 del 2007). In altri termini, a questa Corte spetta risolvere i conflitti di attribuzione ripristinando la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l'accertamento in concreto dell'applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità (sentenza n. 154 del 2004, punto 5 del considerato in diritto).(...) A questa Corte non può richiedersi di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dallo stesso giudice»;

l'assenza di una disciplina specifica delle scelte di fine vita determina comunque di fatto la possibilità per l'autorità giudiziaria – tenuta a decidere in forza del divieto di *non liquet* – di accedere a interpretazioni diverse delle norme vigenti, sia pure nel rispetto dei parametri ermeneutici di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. qualora volesse limitare tale possibilità, ben potrebbe il Parlamento disciplinare la materia in esame, evitando così l'elevazione di un conflitto interorganico che allo stato appare meramente ipotetico;

nel caso in esame peraltro, il conflitto di attribuzioni appare privo del requisito di sussidiarietà che caratterizza necessariamente tale strumento, dovendo esso rappresentare il solo rimedio non sostituibile da altri strumenti di contestazione. In particolare, è a tutt'oggi ancora nella disponibilità delle parti l'attivazione di rimedi endo-processuali avverso la decisione del giudice di rinvio. Per altro verso, la carenza, in tal caso, del requisito di sussidiarietà del conflitto interorganico, si evince dalla possibilità per il Parlamento di evitare tale rimedio, con l'esercizio della funzione legislativa che si assume lesa;

propone

di non procedere all'elevazione del conflitto di attribuzioni di cui in premessa.

CECCANTI, BIANCO, VITALI, MARINO MAURO, BASTICO, DE SENA

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 17,30*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 1).
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 2).
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal dottor Claudio Petruccioli, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 3).
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri (*Doc. IV-ter*, n. 4).
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Costantino Garraffa (*Doc. IV-ter*, n. 5).
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 6).
-

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE****(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)****(2<sup>a</sup> - Giustizia)***Martedì 22 luglio 2008, ore 8,30 e 15,30**IN SEDE REFERENTE***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).
  - MARTINAT e PONTONE. – Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti (242).
  - D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (391).
  - DELLA MONICA ed altri. – Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale (451) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena (583) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa (617) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - e della petizione n. 110 ad essi attinente.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 22 luglio 2008, ore 14,30

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

**III. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

**IV. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Procedura speciale per la ratifica del trattato di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007 (188).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Indizione di *referendum* per l'approvazione della ratifica del Trattato di Lisbona (768).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 11 della Costituzione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (769).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE e BARBOLINI. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

VI. Esame dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro per i rapporti con le Regioni sui relativi indirizzi programmatici.

---

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 15*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (857).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2008 (n. 13).

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Replica del Ministro dell'istruzione, università e ricerca a conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese nelle sedute dell'11 e del 17 giugno 2008, sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
- II. Replica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport a conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese nella seduta del 24 giugno 2008, sugli indirizzi del Governo in materia di attività sportive.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3).

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).

- Marco FILIPPI ed altri – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
- GRILLO ed altri – Riforma della legislazione in materia portuale (754).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/99/CEE del Consiglio» (n. 8).
- Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (n. 12).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dell'atto comunitario:

- Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 14,15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie» (n. 11).
-



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma di utilizzo per l'anno 2008 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale (n. 16).

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo, sulle linee programmatiche del Governo nella materia di competenza.

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
- FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 15,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame del disegno di legge:

- SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).

## III. Esame dei disegni di legge:

- PETERLINI. – Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).
- RAMPONI. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di *handicap* (163).
- CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto e dei loro familiari, nonchè delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (173).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Martedì 22 luglio 2008, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE)

n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).

- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

VII. Esame dei disegni di legge:

- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).
- MASSIDDA. – Norme in materia di cura e tutela dei malati di talassemia (504).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 10).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie» (n. 11).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di esperti.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di CONAI, COMIECO, CO.RE.VE. Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori, CiAl, Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi Acciaio e COREPLA.

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 14,15*

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (2007) 249 def.) (n. 4).
  - Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM (2008) 426 def.) (n. 6).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 14*

- Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza, e sui profili attinenti all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.
-

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 21*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Martedì 22 luglio 2008, ore 14*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e bilancio preventivo 2007 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV.
-



